



Città di Modica

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Data 29.07.2020

Sessione ORDINARIA

Atto N. 41

OGGETTO: Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze, oggi mercoledì 29.07.2020.

In tale data, procedutosi all'appello nominale, alle ore 19.10, risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo		X
Floridia Rita	X		Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita		X
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero		X	Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia		X	Castello Ivana	X	
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni	X	
Giannone Lorenzo	X		Agosta Filippo	X	
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano		X
Alecci Giovanni	X		Poidomani Salvatore		X

Presenti: 17 Assenti : 7

Assiste la seduta il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella. Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 1^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta dichiarata pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

- l'art. 1, comma 780 della citata legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27 marzo 2019 e successiva rettifica n. 58 del 26 giugno 2019 con le quali sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, aliquota 0,40%;

- immobili di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, diversi dalla abitazione principale, aliquota 0,86%;

- Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (0,76% a favore dello Stato e 0,10% a favore del Comune), aliquota 0,86%;

- immobili locali, aliquota 0,86%;

- terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge, aliquota 0,86%;

- unità immobiliari concesse in comodato (alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a, del Decreto-Legge n. 201/2011 - 50% di 0,86), aliquota 0,43%;

- immobili locati a canone concordato (75% di 0,86), aliquota 0,645%;

Vista, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27 marzo 2019 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, aliquota 0,185%;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, aliquota 0,10%;

- immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (pari al 75% dell'aliquota); aliquota 1,3785%;

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013; aliquota 0,10%;

- unità immobiliari concesse in comodato (alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a, del Decreto-Legge n. 201/2011 - pari al 50% dell'aliquota), aliquota 0,0925%;

Considerato che la legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 747, che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1% e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% e il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 758, individua i terreni agricoli esenti dall'imposta;

- al comma 759, indica i casi di esenzione dell'imposta per immobili e fabbricati per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte;

- al comma 760, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%;

Rilevato che nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) avente ad oggetto "*Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.*", il Comune di Modica è classificato con l'annotazione "*parzialmente delimitato*" (PD), significando che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;

Preso atto che l'art. 1 della citata Legge n. 160 del 2019 prevede:

- al comma 756, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale n. 106 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto: "*Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2020.*" e la successiva rettifica n. 117 del 5 giugno 2020;

Ritenuto di determinare l'aliquota dell'1,045% per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale ivi compresi quelli classificati nel gruppo catastale "D" precisando per questi ultimi che lo 0,76% è riservato allo Stato mentre lo 0,285% è a favore del Comune;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto:

- di approvare per il 2020 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, indicate nella tabella allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 "*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, recante "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 28 febbraio 2020;

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020, ove all'articolo 107 "*Differimento di termini amministrativo-contabili*", comma 2, dispone che "*2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.*";

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 110 del 29 aprile 2020, Suppl. Ordinario n. 16, che ha modificato, tra gli altri, il richiamato comma 2 dell'art. 107 nel senso che "*le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»;*";

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 10.06.2020

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanze in data 15.06.2020;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 18 del 18.06.2020, ed assunto al protocollo dell'ente al n.25930 del 19.06.2020;

Visto il parere favorevole reso dalla 3^a commissione consiliare in data 16.07.2020, ed assunto al protocollo dell'Ente al n. 29854 del 17.07.2020;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*”;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*”;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*”;

Vista la proposta di deliberazione che si allega al presente atto;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 10.06.2020;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanze in data 15.06.2020;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 18 del 18.06.2020, ed assunto al protocollo dell'ente al n.25930 del 19.06.2020;

Visto il parere favorevole della 3^a commissione consiliare, reso in data 16.07.2020, ed assunto al protocollo dell'ente al n.29854 del 17.07.2020;

Udito il dibattito consiliare, il cui verbale degli intereventi è il seguente:

L' Assessore Aiello illustra la proposta deliberativa con la quale si chiede al consesso di approvare le aliquote Imu che per effetto della soppressione della TASI e quindi per il bilanciamento del gettito di entrata, è fissato al 10,45 per mille. Il collegio ha reso il suo parere favorevole all' adozione dell'atto.

Il Sindaco chiede la parola per ringraziare tutti, dall' Assessore, alla PO all'ufficio tributi per il lavoro egregio. Le misure approvate stasera hanno tenuto conto delle esigenze e degli eventi che hanno coinvolto tutti, decidendo la dilazione dei tempi di pagamento al prossimo Settembre. Prende atto che queste decisioni saranno condivise solo dalla maggioranza consiliare.

Non registrandosi alcuna richiesta di intervento sul punto, il presidente chiude il dibattito.

Preso atto che , entra in aula il consigliere Medica, e procedutosi a votazione, resa nei modi di legge, che ha fatto registrare:

PRESENTI E VOTANTI:	14
VOTI FAVOREVOLI:	13 (cons. Minioto, Floridia, Civello, Caruso, Di Rosa, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo, Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)
VOTI CONTRARI:	0
VOTI ASTENUTI:	1 (cons. Medica)

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, indicate nella tabella allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto che per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);

3) di prendere atto, altresì, che:

a) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi ed alle condizioni previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;

b) sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili e i fabbricati indicati all'art. 1, comma 759, della citata Legge n. 160/2019;

c) sono esenti dall'imposta i terreni agricoli per i quali sussistono le condizioni prescritte all'art. 1, comma 758, della citata Legge n. 160/2019;

4) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

5) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

DELIBERA

Indi, procedutosi a successiva e separata votazione, resa nei modi di legge, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, il cui esito è di seguito riportato:

PRESENTI E VOTANTI: 14

VOTI FAVOREVOLI: 13 (cons. Minioto, Floridia, Civello, Caruso, Di Rosa, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo, Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)

VOTI CONTRARI: 0

VOTI ASTENUTI: 1 (cons, Medica)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MODICA



Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020.

allegato "A"

Tipologia	Aliquota ‰
<i>Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).</i>	1,00
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019).</i>	2,00
<i>Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per l'esenzione (art. 1, commi 752 e 758, Legge n. 160/2019).</i>	7,60
<i>Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60‰ a favore dello Stato e 2,85‰ a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 D. Lgs. n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela. (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019).</i>	10,45

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.sa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cons. Rita Floridia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Bella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale


Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 31 LUG 2020 al 15 AGO 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale




COMUNE DI MODICA



Deliberazione del Consiglio Comunale

Data Sessione Atto N.

OGGETTO:

Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi alle ore

Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

ASSENTI

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la convocazione il assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

- l'art. 1, comma 780 della citata legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27 marzo 2019 e successiva rettifica n. 58 del 26 giugno 2019 con le quali sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, aliquota 0,40%;

- immobili di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, diversi dalla abitazione principale, aliquota 0,86%;

- Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (0,76% a favore dello Stato e 0,10% a favore del Comune), aliquota 0,86%;

- immobili locali, aliquota 0,86%;

- terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge, aliquota 0,86%;

- unità immobiliari concesse in comodato (alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a, del Decreto-Legge n. 201/2011 - 50% di 0,86), aliquota 0,43%;

- immobili locati a canone concordato (75% di 0,86), aliquota 0,645%;

Vista, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27 marzo 2019 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, aliquota 0,185%;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, aliquota 0,10%;

- immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (pari al 75% dell'aliquota); aliquota 1,3785%;

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013; aliquota 0,10%;

- unità immobiliari concesse in comodato (alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a, del Decreto-Legge n. 201/2011 - pari al 50% dell'aliquota), aliquota 0,0925%;

Considerato che la legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 747, che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, è pari all'0,1% e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% e il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 758, individua i terreni agricoli esenti dall'imposta;

- al comma 759, indica i casi di esenzione dell'imposta per immobili e fabbricati per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte;

- al comma 760, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%;

Rilevato che nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) avente ad oggetto "*Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.*", il Comune di Modica è classificato con l'annotazione "*parzialmente delimitato*" (PD), significando che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;

Preso atto che l'art. 1 della citata Legge n. 160 del 2019 prevede:

- al comma 756, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale n. 106 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto: "*Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) - anno 2020.*" e la successiva rettifica n. 117 del 5 giugno 2020;

Ritenuto di determinare l'aliquota dell'1,045% per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale ivi compresi quelli classificati nel gruppo catastale "D" precisando per questi ultimi che lo 0,76% è riservato allo Stato mentre lo 0,285% è a favore del Comune;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto:

- di approvare per il 2020 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, indicate nella tabella allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 "*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, recante "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 28 febbraio 2020;

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020, ove all'articolo 107 "*Differimento di termini amministrativo-contabili*", comma 2, dispone che "*2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020*";

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 110 del 29 aprile 2020, Suppl. Ordinario n. 16, che ha modificato, tra gli altri, il richiamato comma 2 dell'art. 107 nel senso che "*le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»*";

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, prot. n. _____;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

Visto l'OREL;



COMUNE DI MODICA



Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020.

allegato "A"

Tipologia	Aliquota %
<i>Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).</i>	1,00
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019).</i>	2,00
<i>Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per l'esenzione (art. 1, commi 752 e 758, Legge n. 160/2019).</i>	7,60
<i>Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60% a favore dello Stato e 2,85% a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 D. Lgs. n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela. (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019).</i>	10,45

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.";

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, indicate nella tabella allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto che per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);

3) di prendere atto, altresì, che:

a) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi ed alle condizioni previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;



b) sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili e i fabbricati indicati all'art. 1, comma 759, della citata Legge n. 160/2019;

c) sono esenti dall'imposta i terreni agricoli per i quali sussistono le condizioni prescritte all'art. 1, comma 758, della citata Legge n. 160/2019;


4) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

5) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>10.6.2020</u> Il Responsabile del Settore 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>15.06.2020</u> Il Responsabile del Settore Finanziario 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2017. Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 8 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere anziano della Seduta

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it
Modica, li _____

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____
Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.44/91.

È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n.44/91.

Modica li _____

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella
